



PROVINCIA DI ASTI
UFFICIO
CACCIA – PESCA - TARTUFI

CRITERI GESTIONALI DELLA ZONA ADDESTRAMENTO E
ALLENAMENTO GARE CANI DA FERMA – MONTEGROSSO
(D.G.P. N. 1494 DEL 15/01/1998)

ART. 1

L'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia non sono consentiti nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 31 luglio, nonché dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno.

L'esercizio venatorio in tali zone è sempre vietato.

ART. 2

Alla zona possono accedere i possessori di cani da ferma, che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- proprietà di terreni inseriti nella zona;
- residenza nella provincia di Asti;
- cacciatori ammessi all'esercizio venatorio in un ATC della provincia di Asti.

ART. 3

Per la gestione della zona, la Provincia si avvale per gli aspetti tecnico-organizzativi, di un Comitato composto da:

- n. 1 rappresentante della A.N.L.C.;
- n. 1 rappresentante della F.I.D.C.;
- n. 1 rappresentante dell'ENALCACCIA;
- n. 1 rappresentante dell'ENCI;
- n. 1 rappresentante designato dal Comune di Montegrosso;
- n. 1 rappresentante delle Organizzazioni Professionali Agricole locali;
- n. 1 funzionario della provincia con funzioni di segretario.

Detto Comitato compila il calendario per l'utilizzo della zona inserendo nello stesso le gare e gli allenamenti programmati per l'annata.

ART. 4

L'attività di addestramento, allenamento, gare dovrà essere svolta nel più ampio rispetto delle colture agricole. A tal fine il Comitato può stabilire particolari divieti e prescrizioni, anche temporanei.

L'attività di addestramento e di allenamento è subordinata al possesso di tesserino di autorizzazione che viene rilasciato dalla Provincia previo il versamento di una quota pari a € 10,33 da effettuarsi sul c/c postale n. 12520144 intestato all'Amministrazione Provinciale di Asti – Servizio di Tesoreria.

La validità del tesserino è annuale e precisamente di durata dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Oltre al tesserino sono previsti blocchetti di tagliandi da n. 20 fogli numerati con riferimento alla tessera stessa, al costo di € 25,82 (per 10 tagliandi € 12,91). All'atto dell'ingresso nella zona si provvederà a staccare tanti foglietti quanti sono i cani da allenare o addestrare. I tagliandi staccati dovranno essere collocati nella cassetta posta all'ingresso del Palazzo comunale di Montegrosso. Il ritiro delle tessere annuali e dei tagliandi potrà essere effettuato presso l'Ufficio Caccia della Provincia, P.za San Martino 11 (0141/433365-286-547) – Asti, muniti di una marca da bollo da € 16,00.

ART. 5

L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma sono consentiti tutti i giorni esclusi il martedì ed il venerdì, dal sorgere del sole al tramonto.

Il Comitato potrà proporre variazioni agli orari, nel rispetto delle indicazioni massime riportate nel comma precedente.

ART. 6

Ogni addestratore potrà affluire nella zona con un massimo di sei cani da ferma e l'addestramento non potrà protrarsi per un periodo superiore alle due ore e, comunque, con non più di due cani contemporaneamente.

Eventuali persone che volessero presenziare agli addestramenti, dovranno rimanere sulle strade senza accedere ai terreni.

E' comunque sempre vietato l'accesso sui terreni agricoli a qualsiasi tipo di automezzo.

ART. 7

Le quote previste all'art. 4 saranno introitate dalla Provincia, la quale provvederà ad istituire un'apposito capitolo in bilancio a destinazione vincolata, in Entrata ed in Spesa.

ART. 8

Sono a carico della Provincia:

- ➔ la collocazione, la manutenzione delle tabelle perimetrali ed il risarcimento dei danni causati alle produzioni agricole dalla fauna, nonché le spese per la gestione faunistico-ambientale della zona. La Provincia è, inoltre, tenuta a concordare con il Comitato Tecnico i seguenti interventi gestionali:
- ➔ ripopolamento faunistico idoneo;
- ➔ servizio di vigilanza;
- ➔ rifusione dei danni derivanti dall'attività cinotecnica.

ART. 9

Il servizio di vigilanza sarà garantito dagli Agenti di Vigilanza della Provincia, coadiuvati dalle Guardie Giurate Venatorie Volontarie.

ART. 10

Coloro che non si atterrano alle disposizioni contenute nel presente atto, saranno soggetti alla revoca del tesserino di autorizzazione di accesso alla zona per anni uno ed, in caso di recidiva, per anni tre, oltre ad incorrere, ove se ne ravvisassero gli estremi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

ART. 11

I sopra riportati criteri gestionali sono emanati a seguito della D.G.P. n. 1494 del 15/01/1998.